SENATO DELLA REPUBBLICA

5° COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1956

(100a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » (1514) {Seguito della discussione e approvazione):

Presidente		Pag.	1787,	1789,	1790,	1791
DE LUCA Angelo					790,	1791
DE LUCA Luca					1789,	1790
Piola, Sottosegre	rtari	o di	Stato	per le	fi-	
$nanze \dots$		1787,	1788,	1789,	1790,	1791
TRABUCCHI			1788,	1789,	1790,	1791

La seduta è aperta alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Schiavi, Spagnolli, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Selvaggi è sostituito dal senatore Amigoni. Intervengono il Ministro delle finanze Andreotti e i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura ».

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dai dati forniti direttamente dalle Intendenze di finanza risulta che la superficie complessiva delle pertinenze idrauliche, assentite con regolare concessione per la coltivazione del pioppo, si aggira intorno ai diecimila ettari. Il gettito annuo complessivo per canoni fissi, come previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è di circa 21 milioni, mentre l'importo realizzato per vendita quota parte del prodotto legnoso spettante al demanio dello Stato, a norma del secondo comma del citato articolo, si aggira sui 22 milioni.

Secondo il disegno di legge che abbiamo in esame, il reddito normale medio delle pertinenze idrauliche nelle diverse zone, ossia zona buona, media e cattiva, dovrebbe superare i 5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100³ SEDUTA (4 luglio 1956)

120 milioni. Non si può essere precisi perchè non si può a priori stabilire la natura delle pertinenze stesse, in quanto i criteri per la classificazione delle pertinenze idrauliche do vranno essere stabiliti dalla Commissione prevista dal decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338. Di fatti vi è l'articolo 3 del disegno di legge che richiama questa Commissione. Nel fissare i canoni, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, si è avuto di mira da una parte di assicurare allo Stato un gettito ben precisato e sicuro, dall'altra di incrementare sempre più la coltivazione del pioppo tanto necessaria all'economia nazionale; scopo al quale per altro si ispirò appunto il decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338. Non bisogna dimenticare che per le note calamità atmosferiche che spesso funestano il nostro Paese, i concessionari possono subire danni notevoli durante i lunghi cicli, da nove a dodici anni, occorrenti per la maturazione delle piantagioni. Questo motivo si aggiunge a quelli che io ho già avuto l'onore di rappresentare nel mio intervento della passata seduta.

La Commissione aveva chiesto anche il parere del Ministero circa la possibilità di graduare le concessioni nel senso di dare dei titoli di preferenza alle cooperative agricole. Il Ministero sarebbe contrario a questa graduazione, a questo titolo di preferenza, perchè la coltivazione del pioppo, per i metodi che si debbono seguire, per i mezzi che si debbono impiegare, per l'ambiente fisico in cui si svolge la coltivazione stessa, riguarda una attività aziendale agraria complessa, che non può essere, ad avviso del Ministero, proficuamente svolta dalle cooperative che sono costituite ordinariamente tra coltivatori manuali prevalentemente agricoli, o tra questi e i coltivatori diretti, mentre la coltivazione ha bisogno dell'indipendenza e dell'intraprendenza dei migliori agricoltori, perchè ormai la coltura del pioppo è diventata una coltura di carattere prevalentemente tecnico. Inoltre la qualità e le caratteristiche della pianta e la sua coltivazione richiedono una particolare competenza di natura tecnica per quanto concerne sia la scelta e la preparazione del terreno e del materiale di impianto, sia il piantamento stesso e tutte le cure necessarie per prevenire le innumerevoli avversità che possono irrimediabilmente compromettere l'esito della coltivazione. Poi c'è l'alea che è insita in questo genere di coltivazione, alea che discende dalla considerazione che ho già fatto circa i danni che spesso si verificano nelle zone coltivate a pioppo, che sono per lo più vicine ai fiumi, per modo che le cooperative correrebbero un rischio e non sempre avrebbero i mezzi necessari per sopportare questi rischi; non solo, ma siccome non si tratta di coltivazioni che diano immediato reddito, l'affidare alle cooperative questa coltura potrebbe rappresentare per esse una effettiva difficoltà, dal momento che le cooperative sono fatte per dare immediati mezzi di vita ai soci cooperatori.

Queste sono le ragioni tecniche per le quali il Ministero riterrebbe non conveniente stabilire dei criteri di preferenza. I motivi si riassumono in quelli di carattere tecnico e in quelli di carattere finanziario in relazione alla costituzione di queste cooperative. La prima parte del mio intervento ha risposto ai dati che la Commissione aveva richiesto; la seconda parte esprime un parere contrario alla costituzione di titoli di preferenza per queste cooperative. Penso che la Commissione possa, sulla base di questi dati, prendere le sue decisioni.

TRABUCCHI. Era stata richiesta la scorsa seduta una graduazione maggiore, che prevedesse una più alta quota per il pioppeto di primissima categoria.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ho già risposto osservando che al riguardo non si possono fare delle anticipazioni, perchè i criteri per stabilire la zona buona, media e cattiva saranno fissati dalla Commissione prevista dal decreto-legge che ho richiamato. Quando questa Commissione potrà effettivamente funzionare, bisognerà rimettersi ai criteri che essa fisserà, esaminando zona per zona e classificando ogni zona in base a determinati criteri di massima.

TRABUCCHI. Noi ritenevamo che ci fossero anche delle zone buonissime da considerare a parte.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le buonissime saranno comprese fra quelle buone.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100° SEDUTA (4 luglio 1956)

PRESIDENTE. Le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, in merito al gettito annuo, previsto in base alla legge 21 gennaio 1949, concernente una superficie di diecimila ettari, rafforzano le perplessità che avevo manifestato nella scorsa seduta quando osservavo che bisognava tener conto che si tratta di disposizioni che risalgono al 1936 e che vengono modificate con questo disegno di legge.

L'onorevole Sottosegretario ha parlato di un gettito di 120 milioni, il che non mi sembra molto se consideriamo che l'aumento dal 1949 è di tre volte. La carta però è aumentata molto di più. Inoltre va pure tenuto conto della incidenza della circolazione sui prezzi. La circolazione nel 1949 era di 780 miliardi, oggi è di 1.400 miliardi.

DE LUCA LUCA. A proposito di questo disegno di legge desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi il fatto che presso la VII Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati vi è una proposta di legge, concordata tra la maggioranza e l'opposizione, che mira appunto a disciplinare in maniera completa ed organica queste concessioni. Tale proposta di legge vuole soprattutto agevolare le cooperative ed i coltivatori diretti. I colleghi dell'altro ramo del Parlamento mi hanno mandato lo schema che contiene molte modifiche della legge 14 gennaio 1937, modifiche che riguardano non soltanto la composizione della Commissione, ma anche la questione della concessione di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ma il provvedimento in esame non riguarda il modo con il quale disciplinare la coltura a pioppo. Ad ogni modo il Ministero ha espresso le ragioni tecniche per cui ritiene non sia utile dare titoli preferenziali, che del resto determinano sempre delle parzialità, alle cooperative e ai coltivatori diretti.

DE LUCA LUCA. Questo problema è molto importante perchè continuiamo sulla strada della vecchia legislazione fascista che non ha fatto altro che favorire i grossi agricoltori e gli speculatori che con la pioppicoltura hanno realizzato guadagni enormi, protetti appunto

dal Governo fascista. Ecco perchè chiedo che in questo disegno di legge sia data la preferenza alle cooperative e ai coltivatori diretti piccoli e medi, così da evitare nelle provincie di Piacenza e di Mantova, le continue agitazioni che hanno messo in allarme le stesse leghe democristiane che sono alla testa dei lavoratori in queste zone. Anche il ministro Campilli ha chiesto in altra sede che sia abo lita tutta la legislazione fascista sulla pioppicoltura che non ha fatto altro che far guadagnare i grossi speculatori. (Cenni di diniego dell'onorevole Sottosegretario per le finanze).

TRABUCCHI. Mi permetto di osservare che questo disegno di legge sostanzialmente riguarda un contributo finanziario ed approvandolo non precluderemo nessuna futura regolamentazione della materia.

DE LUCA LUCA. Vi è però l'articolo 3 che si riallaccia alla legge 14 gennaio 1937, che è una legge fascista.

TRABUCCHI. Penso che se mai si potrebbe votare un ordine del giorno dichiarando che non intendiamo precludere una futura diversa sistemazione delle concessioni delle pertinenze idrauliche. Intanto però approviamo il disegno di legge che permette una maggiore entrata per lo Stato.

DE LUCA LUCA. Trattandosi della misura dei canoni, dobbiamo elevare al massimo i canoni per i grossi speculatori, e ridurre al minimo quelli per i coltivatori diretti. È necessario cioè adottare dei criteri preferenziali per i coltivatori diretti che non possono pagare canoni molto alti.

È questione di criterio informatore. È chiaro che dobbiamo tenere presenti le masse bracciantili.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dobbiamo tenere presente anche i pioppi.

I canoni vanno stabiliti in base alla fertilità, che è un concetto economico, un concetto oggettivo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100a SEDUTA (4 luglio 1956)

PRESIDENTE. Questa legge è destinata a procurare soltanto un gettito fiscale, e non riguarda il criterio di concessione delle pertinenze idrauliche. Dobbiamo dunque discutere se la tassa che si deve pagare è più o meno alta.

DE LUCA LUCA. L'articolo 3 si richiama però alla legge del 14 gennaio 1937 che parla di come debbono essere date queste conces sioni.

TRABUCCHI. No, parla soltanto della Commissione.

PRESIDENTE. Stabilita la misura del canone, possiamo tra due concorrenti preferire la cooperativa anzichè il privato, ma è certo che chiunque ha la concessione deve pagare quella tassa che la legge ha stabilito, compresa la cooperativa, per la quale non si può fissare un canone più basso.

DE LUCA LUCA. Vi è anche una legislazione sulla cooperazione che dobbiamo tenero presente.

PRESIDENTE. Comunque possiamo eventualmente proporre un ordine del giorno in proposito.

Poichè nessun altro domanda di parlar, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

le concessioni delle pertinenze idrauliche de maniali da assentire ai sensi del regio decretolegge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente misura:

per le pertinenze di 1^a classe lire 15.000 per le pertinenze di 2^a classe lire 12.000 per le pertinenze di 3^a classe lire 8.000

L'autorità che procede alla concessiore ha facoltà, sentito l'Ispettorato provinciale della

agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.

TRABUCCHI. Propongo che l'autorità che procede alla concessione abbia facoltà di aumentare fino al 50 per cento, invece che fino al 30 per cento, la misura dei canoni.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo non si oppone all'emendamento.

DE LUCA ANGELO. Io penso che, anzichè dare la facoltà di aumentare fino al 50 per cento, si potrebbe procedere ad una graduazione maggiore dei canoni, aggiungendo una quarta classe. La relazione dice che la Commissione classifica le pertinenze per ampie zone e questa classificazione per ampie zone potrebbe portare, come conseguenza, a non tener conto del maggiore o minore stato di feracità delle parti di ogni zona. Questo inconveniente si potrebbe evitare con una classificazione in zone più ristrette. Propongo quindi di aggiungere una prima classe più elevata con 20.000 lire, lasciando invariata la misura delle altre tre classi previste dall'articolo 1.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. La distinzione in classi prevista dal disegno di legge è quella che corrisponde alla distinzione del catasto: buona, media e cattiva.

DE LUCA ANGELO. È una classificazione fatta una volta per tutte?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. La legge del catasto è una legge generale. Nel catasto si distinguono tre classi principali; ci sono poi classi peggiori ma non classi migliori della «buona». Quindi la distinzione prevista all'articolo 1 si uniforma a questo concetto, che la migliore zona è quella classificata «buona». Ad ogni modo la proposta del senatore De Luca Angelo viene in un certo senso accettata, con la maggiorazione, a cui il Governo è favorevole, fino al 50 per cento,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100° SEDUTA (4 luglio 1956)

per cui la prima classe di 15.000 lire andrebbe a 22.500 lire.

Faccio presente inoltre che la Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 1936, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, è dal punto di vista tecnico molto qualificata e vi partecipano rappresentanti delle categorie interessate.

DE LUCA ANGELO. Propongo allora una prima classe di lire 22.000, lasciando invariate le altre tre classi (seconda, terza e quarta) senza modificare l'ultimo comma dell'articolo 1 con la proposta del senatore Trabucchi di portare la possibilità di aumento del canone dal 30 al 50 per cento.

TRABUCCHI. Sono favorevole alla proposta del senatore De Luca Angelo di aggiungere una quarta classe, anzi una prima classe col canone di lire 22.000, lasciando invariate le altre tre classi. Con ciò rinunzio al mio emendamento concernente l'ultimo comma dell'articolo 1.

Al primo comma dell'articolo 1 propongo pertanto il seguente emendamento sostitutivo: « per le pertinenze di prima classe lire 22.000; per le pertinenze di seconda classe lire 18.000; per le pertinenze di terza classe lire 12.000; per le pertinenze di quarta classe lire 8.000 ».

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi, consistente nel sostituire alle parole: « per le pertinenze di prima classe lire 15.000; per le pertinenze di seconda classe lire 12.000; per le pertinenze di terza classe lire 8.000 », le altre: « per le pertinenze di prima classe lire 22.000; per le pertinenze di seconda classe lire 18.000; per le pertinenze di terza classe lire 12.000; per le pertinenze di quarta classe lire 8.000 ».

(È approvato).

DE LUCA ANGELO. Propongo un emen-

damento soppressivo dell'intero ultimo comma dell'articolo 1.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario a questo emendamento soppressivo.

DE LUCA ANGELO. Lo ritiro.

PRESIDENTE, Metto ai voti l'articolo 1 nel testo testè emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Il canone stabilito dal precedente articolo sostituisce gli oneri dovuti dai concessionari a norma dell'articolo 5 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

(È approvato).

Art. 3.

La Commissione prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, provvede. nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle pertinenze idrauliche nelle classi stabilite dall'articolo 1, in base al grado di feracità e di attitudine alla coltivazione delle pertinenze medesime.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I concessionari possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di regolare i rapporti in corso secondo le nuove norme; in questo caso debbono corrispondere la differenza fra il canone versato e quello stabilito dalla presente legge, con decorrenza dalla data della concessione. A'Amministrazione decide su conforme parere della Commissione

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

100° SEDUTA (4 luglio 1956)

prevista dall'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338.

(È approvato).

Prima di porre in votazione il disegno di legge, desidero dare atto al senatore De Luca Luca che la Commissione unanimemente è d'accordo sulla opportunità che, a parità di condizioni, le concessioni siano assegnate a coltivatori diretti o a cooperative di coltivatori diretti, sempre che esistano le minime garanzie tec-

niche di buona coltivazione e di razionale sfruttamento.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.